

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati
dott. Guido CARLINO Presidente relatore
dott.ssa Adriana PARLATO Giudice
dott. Paolo GARGIULO Giudice

ha pronunciato la seguente
SENTENZA 375/2019

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G65989 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX), nato ad xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx ed ivi residente in xxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero U. Marino presso il cui studio in Palermo, via N. Gallo n. 1, ha eletto domicilio.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 maggio 2019, il Presidente relatore dott. Guido Carlino, il Pubblico Ministero nella persona della dott.ssa Maria Concetta Carlotti e l'avv. Calogero U. Marino nell'interesse del convenuto.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 12 ottobre 2018 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio XXXXX Xxxxx, Capitano di Fregata della Marina militare in servizio presso il Comando Forze da Pattugliamento per la Sorveglianza e la Difesa Costiera di Augusta, per ivi sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale determinato in € 10.000,00, in favore del Ministero della Difesa, con rivalutazione monetaria e interessi legali oltre alle spese di giudizio.

Il Requirente rileva di aver appreso da un articolo di stampa, apparso su un quotidiano a diffusione nazionale il 25 gennaio 2014, che il Xxxxx era stato sottoposto a procedimento penale per reato contro la p.a..

Eseguite le opportune indagini, emergeva che Xxxxx Xxxxx era imputato del delitto di cui all'art. 317 c.p. (concussione) perché, in qualità di Capitano di Fregata della Marina Militare in servizio presso la base di Augusta, abusando dei suoi poteri di responsabile dell'Ufficio servizi generali e del connesso incarico di controllare il corretto svolgimento dei lavori eseguiti dalle ditte aggiudicatarie di appalti, in data 20 gennaio 2014, costringeva XXXXX Xxxxx, socio della s.n.c. XXXXX, con sede a Catania, aggiudicataria di lavori edili ed elettrici da eseguire all'interno del comprensorio marittimo militare di Augusta (per un ammontare di € 40.000,00), a promettergli indebitamente il pagamento della somma di € 4.000,00 ed a consegnargli, quale garanzia, un assegno bancario in bianco, dietro l'esplicita prospettazione della circostanza che la somma di € 4.000,00 gli era dovuta, dal momento che la certificazione della buona esecuzione dei lavori dipendeva dal suo esclusivo potere.

Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa, in sede di giudizio abbreviato, con sentenza n. 248/15 del 16/04-02/09/2015, confermata dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 2468/16 del 13-27/07/2016, irrevocabile il 18 maggio 2017 a seguito della dichiarazione

di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dichiarava il prevenuto colpevole del reato ascrittogli e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e con la riduzione di pena per la scelta del rito (giudizio abbreviato ex artt. 438 e seg. e 533 c.p.p.), lo condannava alla pena di anni due e mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con la pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.

Dal contenuto delle sentenze si evince che la condotta illecita del Xxxxx era ampiamente provata sulla scorta della CNR dei CC. di Augusta in data 17.1.2014, che procedevano all'arresto in flagranza dell'Ufficiale in esito alla denuncia sporta da Xxxxx Xxxxx, dalle dichiarazioni da questi rese in sede di indagini di P.G. nonché dal contenuto di alcune conversazioni oggetto di registrazione e dal titolo di credito consegnato al Xxxxx dalla persona offesa.

Ravvisata la sussistenza di danno erariale, il P.M. contabile, in data 21 marzo 2018, notificava invito a dedurre, contestando un danno complessivo di 12.000,00 euro e precisamente 4.000,00 euro per danno patrimoniale da tangente ed 8.000,00 euro per danno all'immagine.

Il Xxxxx depositava deduzioni scritte e chiedeva di essere sottoposto ad audizione personale. In esito alle difese dispiegate, il PM riteneva non sussistenti i presupposti per addebitare il danno da tangente e si limitava a procedere per il danno all'immagine della p.a., ritenendo la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.

Rilevava, in particolare, che la vicenda aveva avuto una notevole risonanza mediatica, con un pesante vulnus all'immagine dell'amministrazione, reso ancor più evidente dal coinvolgimento diretto di un ufficiale superiore.

Dopo avere richiamato l'esito del procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna passata in giudicato, il requirente ha rilevato che, nella fattispecie, trova piena applicazione la normativa anticorruzione del 2012, che ha espressamente codificato l'ipotesi di responsabilità amministrativa oggetto del presente giudizio fornendo, altresì, precise indicazioni circa la quantificazione del relativo danno.

Considerato il clamor fori, la gravità del reato (concussione), nonché il grado di Ufficiale superiore e la posizione apicale del convenuto, ha ritenuto equo quantificare il danno complessivo cagionato dal Xxxxx all'immagine dell'Amministrazione militare in euro 10.000,00.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 aprile 2019 si è costituito in giudizio il convenuto con il patrocinio dell'avv. Calogero U. Marino. La difesa ha rilevato che il Xxxxx, immediatamente dopo i fatti contestati in sede penale, è stato sospeso dal servizio e, dopo la conferma della condanna, destituito dall'impiego. Tali provvedimenti, avrebbero determinato, ad avviso della difesa, l'impossibilità di un pregiudizio all'immagine della Amministrazione militare. La difesa ha, quindi, contestato il quantum addebitato al Xxxxx, tenuto conto della scarsa diffusione mediatica della notizia.

Ha concluso, quindi, richiedendo di mandare assolto il Xxxxx per infondatezza della pretesa risarcitoria; in via subordinata, ha chiesto la riduzione del quantum risarcitorio addebitato dalla Procura.

Alla odierna udienza, il Pubblico Ministero e il difensore hanno insistito nelle richieste formulate con gli atti scritti.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

Il presente giudizio è finalizzato all'accertamento della pretesa risarcitoria per il danno all'immagine della pubblica amministrazione, quantificato dal P.M. in € 10.000,00, in conseguenza

del clamore mediatico derivato dalla diffusione della notizia dell'illecito penale commesso dal Xxxxx e del conseguente passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Va, al riguardo, rilevato che il Xxxxx, tratto a giudizio immediato dinanzi al GIP del Tribunale di Siracusa e giudicato, su sua richiesta, con rito abbreviato, veniva condannato per il reato di concussione ex art. 317 c.p., con sentenza n. 248/15 del 2.09.2015, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.

La sentenza del GIP presso il Tribunale veniva integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 2468/2016 del 27 luglio 2016, passata in giudicato in data 18 maggio 2016, a seguito della ordinanza della Corte di cassazione, in pari data, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Xxxxx Xxxxx avverso la sentenza d'appello.

Ne discende che i fatti acclarati dal giudice penale non possono essere oggetto di alcuna contestazione in questa sede, giusta il disposto dell'art. 651 c.p.p., secondo cui la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile; la stessa efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 651, comma 2, c.p.p., possiede la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata con rito abbreviato ex art. 442 del codice di rito penale.

In altri termini, in virtù di tale norma, che costituisce un'eccezione al principio di autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, l'efficacia vincolante del giudicato penale di condanna nel processo per la responsabilità amministrativa si estende all'accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali la condotta, l'evento e il nesso di causalità materiale, ed assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale, restando, quindi, preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento (Corte dei Conti, Sez. I n. 488 del 16.9.2015, Sez. III, n. 522/2013).

Osserva, peraltro, il Collegio che le motivazioni adottate dai Giudici penali (riportate nell'atto introduttivo del presente giudizio) sono pienamente esaustive nella descrizione delle modalità esecutive della condotta dolosa del Xxxxx e nello scrutinio delle plurime prove inequivocabilmente fondanti la penale responsabilità allo stesso attribuita.

Il Collegio deve pertanto limitarsi a verificare se la condotta addebitata al Xxxxx abbia determinato anche un danno all'immagine della pubblica amministrazione, perseguibile, in via esclusiva, dinanzi alla Corte dei conti, a seguito della commissione di reati commessi da un agente pubblico in pregiudizio della pubblica amministrazione, per i quali sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, che costituisce il presupposto necessario per l'esercizio dell'azione (art. 1, comma 1 sexies L.20/1994, nonché art. 17, comma 30 ter, DL 78/2009, conv. in L. 102/2009, modificato con il d.lgs. 174/2016 - allegato 3).

Nella fattispecie in esame il giudicato si è formato, come precedentemente rilevato, in data 18 maggio 2016, in ordine al reato di "Concussione" (art. 317 c.p.), per il quale il pregiudizio per la pubblica amministrazione deriva dalla violazione dei doveri funzionali di probità, correttezza e fedeltà, gravanti sui pubblici ufficiali e, conseguentemente, dalla lesione inferta al bene giuridico costituito dal buon andamento della pubblica amministrazione, oggetto di tutela costituzionale.

Costituisce, inoltre, ulteriore presupposto per l'esercizio dell'azione, in base a pacifica giurisprudenza contabile, anche il clamore mediatico (clamor fori), derivante dalla condotta illecita del soggetto agente.

E' agli atti di causa un articolo di stampa, pubblicato sul Giornale di Sicilia del 25 gennaio 2014 - Edizione di Siracusa, da cui si evince la notizia dell'arresto, operato dai Carabinieri in flagranza di reato, di un alto ufficiale "che avrebbe preteso il pagamento del 10 per cento del valore di un appalto per effettuare lavori edili e elettrici, in corso di realizzazione nel comprensorio della Marina Militare..."

La divulgazione dei fatti criminosi, ancorché la Procura abbia prodotto un solo articolo di stampa, appare comunque idonea a determinare la perdita di credibilità e di prestigio della P.A. sia in quanto la pubblicazione in questione avvenne su quotidiano ad ampia tiratura nelle proxxxxx siciliane, sia perché l'articolo, con titolo ad ampi caratteri, descrive i fatti in modo particolarmente dettagliato.

Non rileva, invece, contrariamente a quanto opinato dalla difesa, la sospensione del Xxxxx dal servizio e la destituzione dall'impiego, che, costituendo effetti automatici dell'arresto e della condanna divenuta irrevocabile, non incidono in alcun modo sui presupposti necessari per l'insorgenza del danno all'immagine.

E' pertanto evidente la sussistenza del danno all'immagine, che ha determinato un *vulnus* alla considerazione che i cittadini amministrati ripongono sull'operato dei propri rappresentanti, con inevitabili ripercussioni sul senso di appartenenza alle istituzioni e sull'efficienza e sull'efficacia dell'azione amministrativa (Corte conti, Sez. III, n. 522/2013).

Attesa la sussistenza dei presupposti necessari per la configurazione del danno all'immagine della p.a., il Collegio deve ora procedere alla quantificazione dello stesso.

In assenza della possibilità di stimare con precisione l'entità del danno immateriale (Cass. Sez. III, n. 19148/2005), ritiene il Collegio di dovere procedere alla valutazione equitativa ex art.1226 cc, utilizzando i tradizionali criteri individuati dalla giurisprudenza e, cioè, i criteri oggettivo, soggettivo e sociale (Corte dei conti, SS.RR. n.1/QM 2011 e Sez. Veneto, n.196/2014).

Il Collegio considera, al riguardo, le modalità esecutive della condotta tenuta dal Xxxxx, idonea a pregiudicare il bene giuridico tutelato dalla norma penale violata (il buon andamento della P.A. e la legalità dell'azione amministrativa); valuta, altresì, la posizione funzionale dello stesso, quale Ufficiale superiore della Marina Militare, e, in particolare il forte scostamento dai canoni ai quali avrebbe dovuto necessariamente ispirare la propria azione un militare vincolato allo Stato dal giuramento di fedeltà e obbligato ad adempiere i propri doveri con disciplina ed onore; tiene presente, inoltre, la capacità esponenziale dell'amministrazione danneggiata, operante peraltro in un ambito territoriale in cui la Marina Militare costituisce un presidio di fondamentale importanza; considera, infine, la gravità del reato commesso e il livello di risonanza mediatica.

Sulla base di tali considerazioni perviene a determinare il danno nella misura di € 8.000,00, in parziale difformità rispetto alla richiesta del P.M. che ha, invece richiesto, modificando il quantum individuato e contestato nell'invito a dedurre, un risarcimento pari ad € 10.000,00. Tale riduzione trova giustificazione nella limitazione temporale della condotta illecita e nel clamore circoscritto in ambito locale.

Rileva, peraltro, questo Giudice che la valutazione equitativa coincide con il criterio automatico di valutazione del danno nel doppio della utilità conseguita, introdotto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 (legge anticorruzione).

Tale disposizione, infatti, ha espressamente previsto che all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies sia inserito un ulteriore comma (1-sexies) così testualmente formulato: "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica

amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente” .

Nella fattispecie, infatti, la somma richiesta quale prezzo del reato ammontava ad € 4.000,00, ancorché la stessa non venne materialmente percepita dal Xxxxx, per effetto dell'intervento dei militari dell'Arma che lo trassero in arresto nella flagranza del reato.

Tanto premesso, deve essere disposta la condanna di Xxxxx Xxxxx al pagamento della somma complessiva di € 8.000,00, da ritenersi comprensiva della rivalutazione monetaria.

Detta somma va aumentata degli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Non sussistono i presupposti per la riduzione dell'addebito, tenuto conto della connotazione dolosa della condotta illecita.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale regionale per la Regione siciliana definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale,

Condanna

XXXXX XXXXX (C.F. XXXXX), nato ad xxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxx ed ivi residente in xxxxxxxxxxxxxxx, al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma complessiva di € 8.000,00, da ritenersi

comprensiva di rivalutazione monetaria.

La somma suddetta sarà aumentata degli interessi legali, decorrenti dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente in € 242,84 (euro duecentoquarantadue/84).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2019.

Il Presidente estensore

F.to Guido CARLINO

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 22 maggio 2019 Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele